

Codice DB1410

D.D. 30 ottobre 2013, n. 2585

P.F. 5329 - Autorizzazione idraulica per due attraversamenti in cavo aereo del rio Panice con linea elettrica MT e BT nel comune di Limone Piemonte (CN). Richiedente: ENEL Distribuzione Divisione Infrastrutture e Reti - Torino Centro (TO).

In data 25/09/2013 la società Enel Distribuzione S.p.A. con sede in Torino Via Alfieri n. 10, ha presentato istanza per il rilascio dell'autorizzazione idraulica e della concessione demaniale per la realizzazione dei seguenti due attraversamenti aerei con linea elettrica del rio Panice nel Comune di Limone Piemonte:

- Attraversamento n. 1 con linea aerea a 15 kV con 2 cavi elicord 3 x 150 + 50 Y e linea aerea Bt 0,4 kV in cavo precordato 2 x 70 + 1 x 54.6 AL
- Attraversamento n. 2 con linea aerea a 15 kV con cavo elicord 3 x 150 + 50 Y

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali redatti da Enel S.p.A. – Divisione Infrastrutture e Reti – Macro Area territoriale Nord Ovest – Unità Sviluppo Rete Piemonte e Liguria – PLA/API in base ai quali è prevista la realizzazione delle opere e dei lavori da autorizzarsi ai sensi del R.D. 523/1904.

Copia dell'istanza comprendente gli elaborati progettuali è rimasta pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Limone Piemonte per 15 giorni senza dare luogo ad osservazioni od opposizioni di sorta.

E' stata effettuata visita in sopralluogo da parte di funzionari incaricati di questo Settore al fine di verificare lo stato dei luoghi.

A seguito del sopralluogo e dall'esame degli atti progettuali, la realizzazione delle opere in argomento è ritenuta ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico del rio Panice e con l'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- i sostegni in acciaio delle linee elettriche vengano posizionati ad una distanza dal ciglio di sponda del corso d'acqua non inferiore a m 10,00 (calcolata a partire dall'estremità verso alveo del dado di fondazione);
- si provveda alla rimozione del sostegno attualmente posizionato sulla sponda del rio Panice in corrispondenza della spalla sinistra dell'attuale ponticello soggetto a demolizione;
- si provveda alla rimozione dei cavi attualmente staffati sul ponte comunale per Tetto Belvedere del rio Panice in corrispondenza del futuro attraversamento aereo n.1;
- si provveda a posizionare le linee sotterranee da realizzarsi parallele al corso d'acqua ad una distanza non inferiore a m 10,00 dal ciglio di sponda;
- l'eventuale futuro attraversamento del rio, con cavi elettrici, mediante staffaggio al nuovo ponte da realizzarsi a cura dell'ANAS, potrà avvenire solo a seguito dell'ottenimento dell'autorizzazione idraulica e della concessione demaniale.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- visto l'art. 17 della L.R. n. 23 del 28/07/2008;
- vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24/3/1998;
- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904
- visto il T.U. sulle acque ed impianti elettrici approvato con R.D. n. 1775/1933;
- visto l'art. 2 del D.P.R. n. 8/1972;
- visti gli art. 89-90 del D.P.R. n. 616/1977;
- vista la L.R. n. 23/1984;
- vista la L.R. n. 40/1998;
- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998;
- visto l'art. 59 della L.R. n. 44/2000;
- viste le LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004;
- visto il regolamento regionale n. 14/R del 06/12/2004 e s.m.i.;

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici, la società Enel Distribuzione S.p.A. con sede Torino Via Alfieri n. 10 ad eseguire le opere secondo le caratteristiche e modalità indicate negli elaborati tecnici allegati all'istanza che si restituiscono al richiedente visti da questo Settore, nel rispetto delle prescrizioni sopra riportate e subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

1. le opere dovranno essere realizzate nel rispetto del progetto e delle prescrizioni tecniche di cui in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
2. verificandosi il disuso della linea, l'Enel S.p.A. dovrà, a sua completa cura e spese, provvedere alla rimozione degli impianti ed al ripristino dei fondi precedentemente interessati;
3. le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
4. durante la costruzione delle opere e l'esecuzione dei lavori non dovrà essere causata turbativa al buon regime idraulico del corso d'acqua;
5. le opere ed i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza dall'autorizzazione stessa, entro il termine di anni uno, con la condizione che, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l'inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti. La proroga dovrà essere richiesta entro il termine di scadenza della presente autorizzazione;
6. il committente delle opere e dei lavori dovrà comunicare a questo Settore, nei modi consentiti dalla legge, l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonchè il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;

7. l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione regionale in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua; questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate, a cura e spese del soggetto autorizzato o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;

8. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

9. il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria ai sensi delle vigenti leggi in materia. (autorizzazione di cui al D.lgs n. 42/2004 - vincolo paesaggistico, alla L.R. n. 45/1989 – vincolo idrogeologico, ecc.);

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art.5 della l.r. 22/2010

Il Dirigente
Mauro Forno